



Immobilizzazioni immateriali



❖ Caratteri economico-aziendali

- Simili a quelli delle immobilizzazioni materiali
- Non è sempre facile da verificare
 - *l'effettiva possibilità di utilizzo durevole* (es. costi di pubblicità)
 - *il confine con “costi sprecati”* (es. costi ricerca e sviluppo)
 - *le condizioni che giustificano l'iscrizione in bilancio* (es. avviamento)
- Regime giuridico: solo in taluni casi sono associati a particolari diritti (di brevetto, utilizzazione opere ingegno, marchi)



❖ Iscrizione in bilancio

- *Stato patrimoniale, Attivo, classe B I)*
 - costi pluriennali (1-2)
 - valori rappresentativi di diritti (3-4)
 - avviamento (5)

- *Illustrazione in Nota integrativa:*
 - Movimenti, per ciascuna voce (art. 2427, comma 1, punto 2);
 - Dettaglio composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427, comma 1, punto 3);



- *“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio”* (art. 2427, comma 1, punto 3-bis).
- *Formazione dei valori in bilancio:*
come immobilizzazioni materiali, con i seguenti vincoli:
 - art. 2426, n. 5 **Costi pluriennali (BI1 e BI2)**
 - ◆ Consenso Collegio Sindacale
 - ◆ Ammortamento ≤ 5 anni
 - ◆ Utili distribuibili solo se residuano riserve disponibili $>$ costi non ammortizzati



- → **Avviamento (BI5)**
 - ◆ Consenso Collegio Sindacale
 - ◆ Acquisizioni a titolo oneroso
 - ◆ Nei limiti del costo sostenuto
 - ◆ Ammortamento ≤ 5 anni
 - ◆ Possibilità durata superiore, con motivazione in Nota integrativa



❖ Iscrizione in bilancio (principi contabili internazionali – IAS 38)

- Sono distinte in due categorie:
 - ▶ attività a vita utile definita
 - ▶ attività a vita utile indefinita

- Le attività a vita utile definita devono essere ammortizzate. Il valore ammortizzabile deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la vita utile del bene

- Le attività a vita utile indefinita non si ammortizzano. Il termine “indefinito” non significa “infinito”

- L’avviamento costituisce sempre un’attività a vita utile “indefinita”. Per le altre immobilizzazioni immateriali (ad esempio i marchi) la scelta è rimessa alla società



- I costi pluriennali rappresentati da spese di impianto e ampliamento non sono riconoscibili tra le attività, ma devono essere iscritti a conto economico:
 - non si ritiene infatti probabile che dal loro impiego nella gestione sia possibile ottenere in futuro flussi finanziari
- I costi di ricerca (sia di base sia applicata) non sono iscrivibili tra le attività:
 - non si ritiene infatti che detti costi siano in grado di generare flussi finanziari futuri con un sufficiente grado di probabilità
- I costi di sviluppo, alle condizioni del par. 57, sono invece capitalizzabili
- L'avviamento è pari all'eccedenza del costo di un'acquisizione aziendale rispetto alla quota di interessenza nel *fair value* delle attività e delle passività dell'impresa acquisita. Si tratta del cd. “*core goodwill*”
- Nell'ipotesi di acquisizione mediante *Business Combinations*, sono identificabili anche intangibili in precedenza non rilevati (ad esempio marchi, anagrafiche clienti, relazioni stabili con la clientela)



- Il costo storico “rettificato” (ammortamenti, svalutazioni) rappresenta il *benchmark treatment* (vedi la disciplina italiana)

N.B.: la determinazione del *fair value* è consentita solo nel caso in cui tali beni siano trattati in un mercato attivo. In tal caso, il *fair value* corrisponde al valore di mercato.

- Il *fair value*, peraltro, è impiegabile solo successivamente alla rilevazione iniziale
- La scelta del *fair value* sin dall’inizio è possibile solo nel caso in cui il bene derivi da: • **acquisizione aziendale** • **permuta** • **donazione** • **conferimento**
- La contropartita della variazione di *fair value* concorre a formare una riserva di patrimonio netto (salvo il caso di ripristino di una precedente svalutazione iscritta a conto economico)



❖ L'impairment test

- **Oggetto:** riguarda la svalutazione per “perdite di valore” di attività
- **Finalità:** evita che le attività siano iscritte a un valore superiore a quello recuperabile
- **Ambito:** in sostanza si applica a tutte le attività immobilizzate:
 - materiali e immateriali (qualunque sia il trattamento contabile prescelto: costo ammortizzato o fair value)
 - partecipazioni in controllate, collegate e joint ventures
- **Obiettivo:** consente di verificare se l'attività ha subito una riduzione durevole di valore, confrontando il suo valore recuperabile con il suo valore contabile



- **Calcolo:** il valore recuperabile è al più alto tra:
 - Il valore d'uso
 - Il fair value al netto dei costi di vendita

- **Periodicità:** l'impresa deve valutare, ad ogni *reporting date*, se vi sono indicatori di possibili perdite di valore. Se sussistono, si deve stimare il valore recuperabile dell'attività
 - la verifica può essere evitata se nel *test* precedente esisteva una consistente differenza tra valore recuperabile e valore contabile
 - per l'avviamento e le altre attività a vita utile indefinita, la verifica deve essere svolta annualmente



❖ Modalità fiscali di valutazione

- **B.I.1.** Costi di impianto e di ampliamento → 108³ Deducibilità nei limiti della quota d'esercizio
- **B.I.2.** Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità → 108¹ *Studi e ricerche*: deducibilità integrale nell'esercizio o in quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto
- 108² *Pubblicità e propaganda*: deducibilità integrale nell'esercizio o in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi
- Per le imprese di nuova costituzione la deducibilità di cui all'art. 108 ha inizio nell'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi



- **B.I.2.** Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità → 103¹ *Processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico*: deducibilità in misura non superiore al 50%
- **B.I.3.** Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno → 103¹ Deducibilità in misura non superiore al 50%
- **B.I.4.** Concessioni, licenze, marchi e diritti simili → 103¹ *Marchi*: deducibilità in misura non superiore a 1/18
→ 103² *Altri diritti*: deducibilità in relazione alla durata di utilizzo prevista dal contratto o dalla legge



- **B.I.5.** Avviamento → 103³ Deducibilità in misura non superiore a 1/18
- **B.I.7.** Altre
 - 103² *Diritti*: deducibilità in relazione alla durata di utilizzo prevista dal contratto o dalla legge
 - 108³ *Altri valori*: deducibilità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. *In caso di applicazione degli Ias/Ifrs, le medesime spese (gli “altri valori”), se non capitalizzabili, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.*